

Oggetto Servizi di Trasporto Pubblico urbano afferenti al territorio del Comune di Novi Ligure - Adozione provvedimento di proroga affidamento CIT

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di

1. estendere ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 sino al 12/6/2021 compreso la validità della concessione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale affidati la Società **C.I.T. Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a.** C.F.92000050069, con sede legale via Giacometti 22 - 15067 Novi Ligure;
2. di dare atto che il testo del contratto che regola la concessione deve essere integrato con gli ulteriori obblighi di servizio descritti in motivazione;
3. di dare atto che nelle more della sottoscrizione dell'atto integrativo di cui al precedente punto 2, i servizi di TPL di cui al punto 1 sono erogati sulla base delle disposizioni prorogate senza soluzione di continuità.

Motivazione

Il Comune di Novi Ligure, ha gestito il servizio di trasporto pubblico locale sul proprio territorio, mediante il contratto di servizio sottoscritto in data 03 gennaio 2002 in attuazione dell'AdP sottoscritto con la Provincia di Alessandria-

In attuazione della L.R. 1/2000, così come modificata dalla L.R. 1/2015, in data 08 giugno 2016, l'Agenzia ha sottoscritto, con la Provincia di Alessandria, apposita Convenzione per il trasferimento dei Contratti di Servizio, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2016 del 18 maggio 2016, prevedendo quanto segue:

- all'art. 2 – comma 1. - “.... il trasferimento della titolarità del Contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente la Provincia di Alessandria”;
- all'art. 5 - comma 2. - “.... considerate, altresì, le apposite contribuzioni erogate dalla Provincia di Alessandria ai Comuni di Alessandria, Novi Ligure e Pareto, alla data del 31 dicembre 2015, di cui alla predetta tabella allegata”;
- all'articolo 9 – comma 1. - “Dovranno essere salvaguardati i contributi economici annui attualmente erogati dalla Provincia di Alessandria al Comune di Alessandria, al Comune di Novi Ligure e al Comune di Pareto, in virtù delle percorrenze chilometriche effettuate in territorio suburbano, extraurbano e in area a domanda debole mediante autobus gestiti sinora direttamente da dette Amministrazioni comunali e se tale condizione dovesse permanere in futuro, rispettivamente non inferiori ad euro 140.000,00, euro 55.000,00 ed euro 5.000,00”.

Con la delibera della Giunta del Comune di Novi Ligure, n. 274 del 27/12/2018, veniva

approvata la convenzione per il trasferimento del contratto del servizio urbano all'Agenzia a far data dal 1 Gennaio 2019; con il medesimo atto si prorogava il contratto di servizio fino al 30 giugno 2019.

L'allegato 2 alla convenzione definiva, per il contratto di servizio oggetto del trasferimento, quanto segue:

- gli obblighi di servizio imposti per l'anno 2018, in termini di programmazione dei servizi, come risultanti dal database regionale OMNIBUS;
- gli obblighi di servizio qualitativi imposti per l'anno 2018, così come derivanti dalla gestione dei contratti di servizio, gli obiettivi attesi per l'anno 2017, il trend registrato negli anni precedenti;
- il parco veicoli autorizzato per la gestione del servizio;
- gli obblighi di servizio tariffari ulteriori, rispetto a quelli disposti dalla Regione Piemonte;
- le compensazioni economiche contrattuali, con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio imposti;
- l'ammontare delle risorse economiche regionali, destinate al finanziamento dei servizi minimi, nonché le risorse comunali o di soggetti terzi, destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio.

I servizi disciplinati dal contratto di servizi sono parte dei servizi per i quali l'Agenzia della mobilità piemontese aveva proceduto a pubblicare un avviso di preinformazione della procedura di selezione dell'operatore economico a cui assegnare il contratto di servizi che avrebbe regolato la "*Concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Sud-Est della Regione Piemonte*" predisposto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, da pubblicare un anno prima dell'inizio della procedura di selezione nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (nel testo approvato con determinazione dirigenziale n. 98 del 06/03/2017).

L'Avviso è stato oggetto di ricorso da parte di alcuni operatori economici; con sentenza del TAR Piemonte 220/2018 pubblicata il 14/02/2018 il TAR ha annullato l'avviso di preinformazione nella parte in cui prevedeva la messa a gara, in un unico lotto, di servizi automobilistici e ferroviari.

Con successivo ricorso i medesimi operatori economici hanno altresì impugnato la D.G.R. 15.12.2017, n. 17-6123, con la quale la Regione Piemonte aveva approvato in via definitiva il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.1.2000 n. 1, per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2018; il TAR Piemonte (sentenza N. 00031/2019 pubblicata il giorno 08/01/2019) ha giudicato parzialmente fondato il ricorso stabilendo che la deliberazione impugnata dovesse essere annullata nella parte in cui indicava una preferenza per l'abbinamento dei servizi su ferro e su gomma.

Nel frattempo è iniziato il procedimento che porterà all'approvazione del Programma Triennale dei servizi di TPL per il periodo 2019-2021² che dovrà acquisire l'intesa di cui all'art. 4 della L.R. 1/2000 da parte dell'Assemblea dell'Agenzia, terminate le necessarie fasi di consultazione previste dalla normativa regionale, prodromiche all'approvazione definitiva con Delibera della Giunta Regionale.

Solo in seguito alla definizione del predetto iter sarà possibile procedere alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento Ce 1370 e all'avvio delle procedure di selezione dei concessionari dei servizi sulla base della predetta normativa europea, delle disposizioni di legge nazionale nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con i propri atti di regolazione.

In attesa che detto percorso abbia conclusione è necessario assicurare la continuità

nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale dovendo quindi procedere all'adozione di provvedimenti di emergenza di cui all'art. 5, paragrafo 5 del citato regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii. che prevede che *“L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. [...] I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.”*

In linea con quanto sopra il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 18/2019 del 10/05/2019 avente ad oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021 ha individuato uno specifico obiettivo operativo (Affidamenti dei servizi ferroviari e automobilistici) che prevede, tra l'altro, la specifica attività di rinnovo / proroga / imposizione di obblighi di servizio ai sensi dell'art. 5 paragrafo 5 Reg(CE) 1370/2007 per i contratti di servizio in scadenza o scaduti ai fini di garantire la continuità dei servizi.

Nel disporre la proroga del contratto di servizio è necessario però adattare il testo del contratto in via di scadenza con nuovi obblighi di servizio, tra i quali, in particolare gli obblighi che la Regione Piemonte chiede di introdurre con gli indirizzi adottati con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 32-8086 avente ad oggetto “Indirizzi per la redazione del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2019-2021, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1/2000 s.m.i., e disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi TPL per l'anno 2019.”

In particolare devono essere introdotti i seguenti nuovi obblighi di servizio:

1. obbligo di aderire all'evoluzione del sistema tariffario regionale anche in relazione all'introduzione di tariffe cd “pay-per-use” o servizi “MaaS”;
2. oltre al già previsto obbligo dei partecipanti all'adeguamento al sistema di Bigliettazione elettronica BIP, obbligo di presentazione di un piano anti-elusione nel rispetto delle norme in materia e in particolare dell'obliterazione obbligatoria in salita e quella in discesa, dove prevista;
3. obbligo di adesione al consorzio di vendita, costituito da tutte le aziende esercenti il TPL per la vendita e gestione dei titoli “regionali” (validi su tutto il territorio regionale come il Credito Trasporti, la tariffa “pay-per-use” o i servizi “MaaS”);
4. obblighi di cui all'art.18 l.r. n. 1/2000 e ss.mm.ii. nonché obblighi a fornire informazioni aggiuntive, od un maggiore dettaglio delle informazioni già trasmesse;
5. introduzione di un organismo paritetico per la gestione del contratto di servizio.

Applicazione

Gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento, stimati in complessivi € 600.000,00 oltre IVA trovano copertura nelle risorse finanziarie iscritte sul macroaggregato 10/02/1/103 “Acquisto di beni e servizi” – Piano finanziario (V° livello) V.1.03.02.15.001 – “Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico” CAP 530/25 “Contratti di servizio di trasporto pubblico – Bacino sud-est” del Bilancio 2019, 2020 e 2021³.

Gli atti di impegno di spesa, relativi a ciascuna annualità o rateo saranno adottati con successivi atti di impegno.

CIG

Per il presente affidamento viene richiesto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) ai fini della tracciabilità dei pagamenti specifico Codice Identificativo di Gara (CIG).

Attenzione

Contro il presente Provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n.1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, li 15 luglio 2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 15 luglio 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² Deliberazione del CDA n. 2/2019 del 22/01/2019

³ Il Bilancio 2019-2020-2021 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 2 aprile 2019